

## **Articolo 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)**

Approvato dal Parlamento il 9 di aprile 2020 e depositato presso il Senato

1. Il comma 1 incrementa di 85 milioni per l'anno 2020 il fondo per le istituzioni scolastiche per **l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale**.
2. Le risorse aggiuntive sono destinate:
  - a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di **dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza**, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le *persone con disabilità*;
  - b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete;
  - c) per 5 milioni di euro nel 2020, a **formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza**. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. *Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del codice degli appalti.*
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche *nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado* la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, *le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici*, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti delle dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di assistenti tecnici, tenuto conto del numero di studenti.

6. *Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad **anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo** e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.*
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo agli assistenti tecnici (comma 4), si provvede ai sensi dell'articolo 126.

La RT (Relazione Tecnica) afferma che la norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Il comma 4 prevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020, parte restante dell'anno scolastico ove, come è probabile, il tasso di sostituzioni necessario si rivelasse maggiore di quello storico.

Inoltre, un altro fattore di **aumento successivo della spesa** potrebbe derivare da un **allungamento dell'anno scolastico** per cui vi sarà bisogno di supplenze per un ulteriore periodo.

## **Articolo 121**

### **(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)**

L'articolo 121 impone al Ministero dell'istruzione di assegnare comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

La RT (Relazione Tecnica) afferma che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica limitandosi a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.

Al riguardo, si osserva che come chiarisce la relazione illustrativa le risorse verranno assegnate, anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, in misura pari a quella storica per contratti da dedicare alla didattica a distanza. Tale disposizione potrebbe determinare un'insufficienza delle risorse per la parte restante dell'anno scolastico ove, come è probabile, il tasso di sostituzioni necessario si rivelasse maggiore di quello storico.

Inoltre, un altro fattore di aumento successivo della spesa potrebbe derivare da un allungamento dell'anno scolastico per cui vi sarà bisogno di supplenze per un ulteriore periodo.